

ALLEGATO 1:

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di utilizzo dell'*Intelligenza Artificiale* (IA) all'interno del nostro istituto scolastico assicurandone un impiego corretto, sicuro, inclusivo e conforme alla normativa vigente.
2. Il Regolamento ha le seguenti finalità:
 - tutelare la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle informazioni e i diritti fondamentali di studenti e personale scolastico;
 - stabilire regole chiare per l'utilizzo dell'IA nelle attività didattiche, organizzative e amministrative;
 - promuovere la formazione di studenti e del personale scolastico per un uso consapevole, responsabile e critico delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale;
 - coinvolgere attivamente le famiglie nella conoscenza e nella comprensione delle tecnologie basate sull'IA, promuovendo un dialogo costante scuola-famiglia finalizzato a sostenere un utilizzo consapevole, sicuro ed eticamente responsabile degli strumenti digitali da parte degli studenti;
 - prevenire fenomeni di plagio, manipolazione dei contenuti, dipendenza tecnologica e possibili distorsioni o discriminazioni generate dagli algoritmi;
 - favorire l'innovazione digitale, la digitalizzazione dei processi e il miglioramento dell'efficienza organizzativa dell'istituto.

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, per *Intelligenza Artificiale* (IA) si intendono sistemi informatici progettati per l'elaborazione automatica di dati, la generazione di contenuti, la formulazione di suggerimenti o il supporto ai processi decisionali, con diversi livelli di autonomia rispetto all'intervento umano.
2. Per *strumenti* si intendono tutte le applicazioni, i software e le piattaforme basate su tecnologie di intelligenza artificiale, inclusi sistemi di machine learning, modelli

linguistici di grandi dimensioni (LLM) e strumenti in grado di produrre contenuti testuali, audio, visivi o multimediali.

3. Per *deployer* si intendono tutti i soggetti che utilizzano gli strumenti di IA nell'ambito dell'istituzione scolastica, e in particolare il Dirigente Scolastico, il personale docente, il personale ATA e gli studenti.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i componenti della comunità scolastica, compresi studenti, personale scolastico e famiglie e riguardano tutte le attività svolte in ambito didattico, educativo, organizzativo e amministrativo.

Art. 3 – Principi generali per l'utilizzo dell'IA

1. L'utilizzo dei sistemi IA è consentito secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2024/1689 (AI ACT), dalla Legge 132/2025 e dalle Linee Guida del DM 166/2025.
2. L'utilizzo dell'IA all'interno dell'istituzione scolastica è basato sui principi di trasparenza, responsabilità, sicurezza, equità, inclusione e tutela della dignità della persona.
3. L'IA è da considerarsi esclusivamente uno strumento di supporto e non può in alcun modo sostituire le funzioni educative, relazionali, didattiche, valutative e decisionali attribuite al personale docente e alle altre figure professionali della scuola.
4. L'adozione di sistemi di IA deve essere coerente con i documenti fondamentali dell'istituzione scolastica, in particolare il *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* (PTOF), il *Piano Nazionale Scuola Digitale* (PNSD), il *Patto Educativo di Corresponsabilità* (PEC) e il *Regolamento d'Istituto* (RI).
5. È vietato l'utilizzo di sistemi di IA che possano comportare effetti discriminatori, condizionamenti indebiti, profilazioni non autorizzate o limitazioni dei diritti di tutta la comunità scolastica.
6. L'impiego delle tecnologie di IA avviene nel rispetto della normativa europea vigente, con particolare riferimento al Regolamento Europeo 2024/1689 (AI ACT), soprattutto in relazione ai sistemi ad alto rischio e alla tutela dei minori.
7. Tutte le attività che prevedono l'utilizzo di sistemi di IA devono essere sottoposte a costante supervisione umana, garantendo che la responsabilità delle decisioni e dei risultati rimanga in capo al Dirigente Scolastico e al personale da lui individuato.

Titolo II – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte della comunità scolastica

Art. 4 – Utilizzo dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti sono autorizzati all'utilizzo di strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, nel rispetto dei principi di responsabilità, consapevolezza e coerenza con le finalità educative dell'istituzione scolastica.
2. L'impiego dell'IA è consentito, in particolare, per le seguenti finalità:
 - personalizzazione dei percorsi di apprendimento in relazione ai bisogni formativi degli studenti;
 - progettazione, predisposizione e aggiornamento di materiali didattici;
 - supporto ai processi di inclusione scolastica e accessibilità;
 - analisi dell'andamento generale dei processi di insegnamento e apprendimento, finalizzata al miglioramento dell'attività didattica.

3. Resta in ogni caso esclusa la sostituzione del giudizio professionale del docente, il quale mantiene la piena responsabilità delle scelte didattiche, metodologiche e valutative.
4. È vietato utilizzare sistemi di IA per la correzione automatizzata e integrale o parziale delle verifiche o per l'attribuzione automatica delle valutazioni, senza preventiva verifica, controllo e validazione da parte del docente.
5. L'utilizzo degli strumenti di IA da parte dei docenti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni adottate dall'istituzione scolastica in materia di tutela della privacy.
6. L'utilizzo degli strumenti di IA deve essere conforme alle deliberazioni degli organi collegiali e alle indicazioni del Collegio dei Docenti, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa dell'istituzione scolastica.

Art. 5 – Utilizzo dell'IA da parte del personale ATA

1. L'IA può essere utilizzata a supporto delle attività organizzative, gestionali e amministrative della scuola, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
2. Le decisioni che riguardano direttamente studenti o personale scolastico devono sempre essere verificate e confermate da una persona fisica, senza affidarle esclusivamente a sistemi automatici.
3. L'utilizzo dell'IA non sostituisce in alcun modo le funzioni, le responsabilità e le competenze del personale amministrativo e del Dirigente Scolastico.
4. L'IA può essere impiegata per facilitare la gestione dei documenti e la digitalizzazione delle pratiche scolastiche, fermo restando il controllo umano su tutte le attività e la responsabilità finale dei procedimenti.

Art. 6 – Utilizzo dell'IA da parte degli studenti

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA solo per attività scolastiche e formative, secondo le indicazioni dei docenti.
2. È vietato usare l'IA per svolgere automaticamente compiti, elaborati, verifiche o altre prove di valutazione senza autorizzazione del docente.
3. Gli studenti sono tenuti a dichiarare l'eventuale utilizzo di sistemi di IA nello svolgimento delle attività didattiche; la mancata indicazione di tale utilizzo costituisce comportamento non conforme alle disposizioni del presente Regolamento e può essere equiparata a una forma di plagio.
4. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole date dai docenti per distinguere l'uso consentito degli strumenti di intelligenza artificiale da quello non corretto o non autorizzato.

Art. 7 – Responsabilità, limiti e utilizzi consentiti dell'IA

1. L'utilizzo non corretto o non conforme degli strumenti di IA da parte del personale scolastico può comportare l'attivazione di responsabilità di natura disciplinare, secondo la normativa vigente del Regolamento d'Istituto.
2. Sono consentiti esclusivamente gli utilizzi dell'IA a supporto delle attività didattiche, organizzative e amministrative, quali la progettazione didattica, l'inclusione scolastica e la semplificazione delle procedure, sempre sotto controllo e responsabilità umana.
3. Sono in ogni caso vietati:

- sistemi di valutazione automatica delle prove privi di controllo e validazione da parte del docente;
 - tutti i sistemi classificati ad alto rischio;
 - sistemi di riconoscimento delle emozioni degli studenti durante le lezioni (ad esempio, strumenti che tracciano l'attenzione o il coinvolgimento emotivo via webcam), sistemi di categorizzazione biometrica in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, e qualsiasi sistema che utilizzi tecniche subliminali per influenzare il comportamento degli studenti;
 - strumenti di profilazione degli studenti;
 - sistemi di previsione automatica del rendimento scolastico o del comportamento;
 - l'utilizzo di IA generativa nello svolgimento di prove di valutazione senza specifica autorizzazione del docente.
4. L'uso degli strumenti di IA deve rispettare le età minime indicate dai fornitori e le norme vigenti.
 5. Gli studenti under 14 possono utilizzare tali strumenti solo con il consenso dei genitori/tutori.
 6. In caso di strumenti che richiedono la creazione di account personali o che raccolgono dati di utilizzo associati all'identità dello studente si acquisirà il consenso appropriato.

Art. 8 – Responsabilità degli studenti e ruolo delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili dei contenuti che consegnano, anche se realizzati con il supporto dell'IA.
2. Le famiglie collaborano con la scuola per favorire un uso corretto e consapevole dell'IA anche fuori dall'ambiente scolastico.

Art. 9 – Formazione sull'IA

1. L'istituzione scolastica promuove attività di formazione e aggiornamento sull'utilizzo dell'IA, rivolte al personale docente, al personale ATA e agli studenti, al fine di favorirne un impiego consapevole, corretto e responsabile.
2. Per la realizzazione delle iniziative formative, la scuola può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, università, enti di ricerca e soggetti istituzionali o accreditati.

Titolo III – Tutela dei dati, sicurezza e gestione dei rischi

Art. 10 – Protezione dei dati personali e utilizzo sicuro dell'IA

1. L'impiego di strumenti di IA all'interno dell'istituzione scolastica avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Non è consentito l'utilizzo di sistemi di IA che prevedano la raccolta di dati biometrici, di dati particolarmente sensibili o attività di profilazione degli utenti.
3. Prima dell'introduzione di nuovi strumenti di IA, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) esprime una valutazione preventiva in merito alla conformità e alla sicurezza del trattamento dei dati.

Art. 11 – Valutazione e gestione dei rischi

1. L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nell'attività scolastica deve essere accompagnata da un'adeguata valutazione dei rischi.
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato periodicamente, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Titolo IV – Governance, monitoraggio e revisione

Art. 12 – Gestione, monitoraggio e revisione dell'IA

1. È istituito un gruppo di lavoro per l'innovazione digitale e l'utilizzo responsabile dell'IA, con funzioni di supporto, coordinamento e monitoraggio. Il gruppo è composto dal Dirigente Scolastico, dall'Animatore Digitale, dal RPD, da docenti referenti e da personale ATA individuato.
2. Il presente regolamento è soggetto a revisione quando necessario per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
3. Il Dirigente Scolastico, con il supporto degli organi collegiali, ne verifica l'applicazione e propone eventuali aggiornamenti.

Delibere degli organi collegiali:

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio d'Istituto del 9/05/2026 con delibera n.29 e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Documento	Regolamento interno
Anno scolastico	2025/2026
Data di redazione	08/05/2026
Revisione	Rev. 1
Data ultima revisione	14/05/2026